



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

**ESENTE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -  
 Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -  
 Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -  
 Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -  
 Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE (ESPULSIONE DELLO STRANIERO, SOGGIORNO)
--

Ud. 26/02/2013 - CC

R.G.N. 5214/2012

Cau. 15223  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 5214-2012 proposto da:

OM [ ], elettivamente domiciliato in ROMA,  
 VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3/ presso lo studio dell'avvocato  
 FERRARA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato  
 FERRARA SILVIO, giusta mandato alle liti a margine del ricorso;

*- ricorrente -**contro*

QUESTURA DI R [ ], MINISTERO DELL'INTERNO  
[ ]

*- intimati -*

avverso il decreto nel procedimento R.G. 1599/2011 del GIUDICE  
 DI PACE di ROMA, depositato l'8/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
 26/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

PREMESSO

che nella relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. si legge quanto segue:

<< Il sig. OM ricorre per cassazione avverso decreto di proroga del suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione emesso *de plano* dal Giudice di pace di Roma.

L'amministrazione intimata non svolge difese.

E' fondata l'assorbente censura dell'adozione del provvedimento impugnato senza previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato.

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (Cass. 4544/2010 e successive conformi.>>;

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato senza rinvio, più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, cui non ha partecipato l'attuale ricorrente, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l'amministrazione resistente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.400,00, di cui 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, distratte in favore dell'antistatario avv.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2013.

Il Presidente

Salvatore Di Palma



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

18 GIU. 2013



Il Funzionario Cancellario  
Luisa PABINETTI

